

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 20 del 29 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 6 aprile 2012 - S.O. n. 1;

VISTA la circolare n. 16 del 2 ottobre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18 ottobre 2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5 settembre 2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. "a", della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione Siciliana dell'art. 227, comma 2.bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

VISTA la circolare dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 2 del 18 marzo 2014, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 8 del 4 aprile 2014, in ordine alla corretta tempistica della trasmissione telematica al medesimo Organo dei rendiconti di gestione 2013;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con cui è stato previsto il differimento al 30 giugno 2014 del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2013 degli enti locali;

VISTI i decreti assessoriali dell'11 agosto 2014 decorrenti dal n. 164 al n. 330 con i quali sono stati nominati i commissari *ad acta* presso i comuni siciliani inadempienti per la mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013;



VISTO in particolare l'art. 4 dei summenzionati decreti con il quale sono stati definiti gli adempimenti a capo del commissario *ad acta* al fine di giungere all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che a seguito di una attenta rilettura del summenzionato articolo 4 in alcuni esemplari dei surrichiamati decreti, per una mera anomalia di stampa, il dispositivo è stato riportato in forma non corretta e più precisamente in alcuni casi omettendo una parte degli adempimenti o, in altri, ripetendo in parte un adempimento precedentemente esplicitato;

RITENUTO al fine di dare certezze ai soggetti interessati di dover provvedere alla corretta esplicitazione del dispositivo di cui all'art. 4 dei decreti assessoriali dell'11 agosto 2014, decorrenti dal n. 164 al n. 330 e ciò:

DECRETA

ARTICOLO UNICO: Per le considerazioni sopra esposte l'articolo 4 riportato nei decreti assessoriali dell'11 agosto 2014, decorrenti dal n. 164 al n. 330, deve così essere letto:

Art. 4

<< Qualora, all'atto dell'acquisizione delle notizie, lo schema di rendiconto dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, il Commissario avvierà specifica attività sollecitatoria. Non appena acquisito il parere già indicato, il Commissario provvederà, tenendo conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio e ad assegnare un termine massimo di giorni 30, dalla data della prima adunanza, entro il quale il Consiglio dovrà provvedere alla deliberazione del documento finanziario suddetto.

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione del Consiglio, con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, con apposito avviso da notificare a tutti i Consiglieri, il Commissario dovrà assegnare un termine massimo di giorni 30, dalla data di prima adunanza utile, entro cui dovranno essere adottati i relativi atti.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al rendiconto di gestione es. fin. 2013, il Commissario, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, provvedendo ad una ulteriore convocazione del Consiglio, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini prescritti dal regolamento dell'ente, ed assegnando un termine massimo di giorni 30, dalla data della medesima adunanza, entro il quale il Consiglio dovrà provvedere alla deliberazione del documento finanziario de quo. >>

Palermo, li _____

24 SET. 2014

Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale



L'Assessore

Patrizia Valenti

